



~~ORIGINALE~~

**CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**SEZIONI UNITE PENALI**

**COPIA**

**INFORMAZIONE PROVVISORIA n. 14**

**P.U.** 30 maggio 2019  
**Presidente:** Domenico CARCANO  
**Relatore:** Sergio BELTRANI  
**Estensore:** Sergio BELTRANI  
**Ricorrente:** P.M. in proc. Klevis BAJRAMI  
**N.R.G.:** 29466/2018

**P.G.:** Renato FINOCCHI GHERSI (parz. conf.)

**Questione controversa:**

se il principio di immutabilità di cui all'art. 525 cod. proc. pen. richieda la corrispondenza, rispetto al giudice che abbia proceduto alla deliberazione finale, del solo giudice dinanzi al quale la prova sia stata assunta ovvero anche del giudice che abbia disposto l'ammissione della prova stessa;  
se, ai fini di ritenere la sussistenza del consenso delle parti alla lettura degli atti assunti da collegio che sia poi mutato nella sua composizione, sia sufficiente la mancata opposizione delle stesse ovvero sia invece necessario verificare la presenza di ulteriori circostanze che la rendano univoca.

**Soluzione adottata:**

Per il principio di immutabilità di cui all'art. 525 cod. proc. pen. il giudice che procede alla deliberazione finale deve essere lo stesso che ha disposto l'ammissione della prova; non di meno, i provvedimenti in tema di ammissione della prova si intendono confermati se non espressamente modificati o revocati;  
a seguito della rinnovazione del dibattimento, il consenso delle parti alla lettura ex art. 511 cod. proc. pen. degli atti assunti dal collegio in diversa composizione non è necessario quando la ripetizione dell'esame, già svolto dinanzi al giudice diversamente composto, non abbia avuto luogo in mancanza di richiesta della parte che ne aveva domandato l'ammissione oppure perchè non ammessa o non più possibile.

**Riferimenti normativi:**

cod. proc. pen., artt. 190, 492, 495, 511 e 525.

**Il Presidente**